postaprevidenzavalore

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (PIP) FONDO PENSIONE

Documento sul Regime Fiscale

Mod. 255/DF - Ed. Ottobre 2026

Posteitaliane

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

Per informazioni:

800.316.181

@ infoclienti@postevita.it (per gli Aderenti)
infoprevidenza@postevita.it (per le Aziende)

INDICE

Documento sul Regime Fiscale

Art. 1 Regime fiscale del Piano Individuale Pensionistico 2
Art. 2 Regime fiscale dei contributi 2
Art. 3 Regime fiscale applicabile ai premi di risultato - Welfare da conversione volontaria 3
Art. 4 Regime fiscale delle prestazioni alla data di accesso alla prestazione pensionistica 3
Art. 4.1 Prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 3
Art. 4.2 Prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 4
Art. 4.3 Prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 4
Art. 5 Regime applicabile ai “vecchi iscritti” 6
Art. 6 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) 6
Art. 7 Novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) 6
Art. 8 Trasferimento della posizione 7

POSTAPREVIDENZA VALORE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo a premio ricorrente (PIP)
La presente nota sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa di Postaprevidenza Valore

Art. 1 Regime fiscale del Piano Individuale Pensionistico

Il rendimento maturato annualmente nella fase di accumulo è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. L'imponibile di ciascun anno viene determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine dell'anno di riferimento ovvero alla data di accesso alla prestazione e diminuito dei versamenti effettuati nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
L'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva viene ridotto in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di Stato ed equiparati, che concorrono alla formazione della base imponibile per il 62,50% del loro ammontare (così facendo, la parte di rendimento riferibile ad investimenti in titoli di Stato o equiparati viene assoggettata a tassazione con aliquota del 12,50%).

Art. 2 Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, D.Lgs. 252/2005), a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.300,00[1]. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite annuo di Euro 5.300,00 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2026

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2026 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 26.500,00, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.300,00, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 26.500,00 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.650,00 in ciascun anno. Pertanto, ricorrendo le condizioni per l'incremento, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di Euro 7.950,00.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.
Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.300,00).
Il reintegro deve avvenire mediante la restituzione da parte dell'Aderente dell'importo lordo dell'anticipazione richiesta, e non dell'importo netto effettivamente percepito. Scopo del reintegro, infatti, è la ricostruzione della posizione individuale quale era al momento dell'anticipazione con riferimento a contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati. Nel caso in cui l'Aderente decida di effettuare un reintegro parziale, la pregressa situazione fiscale della posizione individuale pensionistica sarà ricostruita proporzionalmente

1. Il comma 201 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che modifica l'art.8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005, in vigore dal 1° luglio 2026 ma che retroattivamente fa riferimento all'intero anno, ha aumentato il plafond di deducibilità da Euro 5.164,57 a Euro 5.300,00 annui.

sulla base delle diverse componenti che costituivano la posizione dell'iscritto al momento della percezione dell'anticipazione.
Per le anticipazioni erogate in relazione a montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, sulla quota del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Il reintegro delle anticipazioni riferibili ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, se eccedenti il limite dell'importo annuo complessivamente deducibile, non danno diritto al credito di imposta.
Per ottenere il credito di imposta, l'Aderente deve espressamente comunicare alla forma pensionistica complementare l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

Art. 3 Regime fiscale applicabile ai premi di risultato - *Welfare* da conversione volontaria

I premi di produttività aziendale che l'Aderente sceglie di destinare come contribuzione alla propria forma pensionistica complementare non sono assoggettati a tassazione ai fini IRPEF anche se superano il limite di deducibilità annuale di Euro 5.300,00 e non concorrono alla formazione della base imponibile delle prestazioni previdenziali alla stessa stregua dei contributi non dedotti, determinando quindi un doppio vantaggio fiscale, nella fase di accumulo della prestazione e durante l'erogazione della stessa.

Art. 4 Regime fiscale delle prestazioni alla data di accesso alla prestazione pensionistica

Le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate in forma di capitale o in forma di rendita vitalizia. In via generale, le prestazioni in forma di capitale sono erogabili nella misura massima del 50% del montante finale accumulato alla data di accesso alla prestazione, comprensivo delle anticipazioni non reintegrate. Tuttavia, nel caso in cui la rendita vitalizia annua derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione pensionistica complementare può essere interamente erogata in forma di capitale.
Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti gli importi maturati prima del 31 dicembre 2000, quelli maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, e infine quelli maturati a partire dal 1° gennaio 2007, in quanto assoggettati a tassazione secondo i diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti.
Per i riscatti parziali e le anticipazioni, che possono essere richiesti nelle ipotesi previste dal Regolamento di Postaprevidenza Valore e dalla Condizioni Generali di Contratto, le somme liquidate vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 4.1 Prestazione maturata dal 1° gennaio 2007

Prestazioni al pensionamento

Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (capitale o rendita vitalizia) sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva nella fase di accumulo della prestazione, degli eventuali redditi esenti nonché dei contributi non dedotti, se comunicati dall'Aderente. L'imponibile sostanzialmente è composto dai contributi dedotti nel corso della durata del Piano e dall'eventuale TFR conferito. I contributi non dedotti, per scelta dell'Aderente o perché eccedenti il limite annuale di deduzione, se comunicati dall'Aderente, non vengono assoggettati a tassazione.
Sulla parte imponibile della prestazione erogata in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno intero eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota del 9% dopo 35 anni). Se la data di prima iscrizione ad una forma pensionistica complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.
Sui redditi di capitale rappresentati dai rendimenti delle rendite pensionistiche in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche con aliquota del 26%. L'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva viene ridotto in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di Stato ed equiparati, che concorrono alla formazione della base imponibile per il 48,08% del loro ammontare (così facendo, la parte di rendimento riferibile ad investimenti in titoli di Stato o equiparati viene assoggettata a tassazione con aliquota del 12,50%).

Anticipazioni
In generale le anticipazioni sono assoggettate a tassazione mediante una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tuttavia, in caso di anticipazione per spese sanitarie che riguardano l'Aderente, il coniuge ed i figli, sull'importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%).

Riscatti
In generale, sulle somme riscattate per morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, invalidità totale permanente o cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, ovvero riscattate al 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%). Le eventuali somme riscattate per cause diverse da quelle sopra individuate sono assoggettate ad una ritenuta del 23%.

Art. 4.2 Prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

Prestazioni al pensionamento in forma di capitale, riscatti e anticipazioni
In generale le prestazioni erogate in forma di capitale, comprese quelle liquidate per riscatti e anticipazioni, sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l'applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla prestazione maturata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva nella fase di accumulo della prestazione e dei contributi eventualmente non dedotti, se comunicati dall'Aderente.
Gli eventuali riscatti richiesti per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento (es. licenziamento, dimissioni) sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF.

Prestazioni al pensionamento in forma di rendita vitalizia
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita vitalizia sono tassate in via ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR eventualmente conferito.

Art. 4.3 Prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000

Prestazioni al pensionamento in forma di capitale, riscatti e anticipazioni
Per i lavoratori dipendenti, le prestazioni erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata mediante l'applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Trattamento di Fine Rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla prestazione maturata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva nella fase di acculo della prestazione e dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua.
Per i lavoratori autonomi, i montanti maturati (al lordo dei rendimenti) sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto pari al 20%.

Prestazioni al pensionamento in forma di rendita
Le prestazioni erogate in forma periodica sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Tali aliquote sono applicate su un ammontare imponibile determinato nella misura dell'87,50% dell'importo corrisposto.

LIQUIDAZIONI IN CAPITALE

	Montante M1	Montante M2	Montante M3
Accesso alla prestazione pensionistica	Sull'importo della prestazione erogata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% della retribuzione annua, si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna" determinata con la stessa logica del TFR, considerando i parametri contributi e partecipativi dell'Aderente.	Sull'importo della prestazione erogata, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati a tassazione, si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna" determinata con la stessa logica del TFR, considerando i parametri contributi e partecipativi dell'Aderente.	La prestazione erogata, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati a tassazione, è soggetta alla ritenuta del 15%, progressivamente riducibile fino al 9%.
Anticipazione	Sull'importo della prestazione erogata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% della retribuzione annua, si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna" determinata con la stessa logica del TFR, considerando i parametri contributi e partecipativi dell'Aderente. La tassazione sarà oggetto di successivo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.	Sull'importo della prestazione erogata, al netto dei contributi non dedotti ma al lordo dei rendimenti già assoggettati a tassazione, si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna" determinata con la stessa logica del TFR, considerando i parametri contributi e partecipativi dell'Aderente. La tassazione sarà oggetto di successivo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.	La prestazione erogata, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati a tassazione, è soggetta a: • ritenuta del 15%, progressivamente riducibile fino al 9%, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie; • ritenuta del 23% negli altri casi.
Riscatto	Sull'importo della prestazione erogata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% della retribuzione annua, si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna" determinata con la stessa logica del TFR, considerando i parametri contributi e partecipativi dell'Aderente	Sull'importo della prestazione erogata, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati a tassazione, si applica: • tassazione ordinaria IRPEF con applicazione delle aliquote progressive, in ipotesi di riscatto dovuto ad una volontà delle parti (lavoratore dipendente e datore di lavoro), come ad esempio licenziamento, dimissioni, ecc. • tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna" determinata con la stessa logica del TFR, in ipotesi di riscatto non dovuto ad una volontà delle parti (decesso prima del pensionamento, mobilità, fallimento, procedure concorsuali, ecc.	Le somme riscattate per morte, invalidità totale permanente o cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, ovvero riscattate al 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione, sono assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15%, progressivamente riducibile fino al 9%. Le eventuali somme riscattate per cause diverse da quelle sopra individuate sono assoggettate ad una ritenuta del 23%.

LIQUIDAZIONI IN RENDITA VITALIZIA

	Montante M1	Montante M2	Montante M3
Accesso alla prestazione pensionistica	I redditi di cui all'art. 44 co. 1 lett. g-*quinquies*) del TUIR costituiti dai rendimenti della rendita pensionistica in corso di erogazione sono tassati mediante applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.		
	Sull'importo della prestazione erogata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% della retribuzione annua, si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna" determinata con la stessa logica del TFR, considerando i parametri contributi e partecipativi dell'Aderente.	Sull'importo della prestazione erogata, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati a tassazione, si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna" determinata con la stessa logica del TFR, considerando i parametri contributi e partecipativi dell'Aderente.	La prestazione erogata, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati a tassazione, è soggetta alla ritenuta del 15%, progressivamente riducibile fino al 9%.

Art. 5 Regime applicabile ai "vecchi iscritti"

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (cd. "vecchi iscritti ai vecchi fondi"), hanno la facoltà di richiedere l'intera prestazione maturata in forma di capitale. Sull'intera prestazione maturata (ivi compresa, dunque, anche la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007) si applica il regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006.
Tali soggetti possono tuttavia optare, limitatamente alle prestazioni riferite al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, per il regime fiscale previsto dall'Art. 11 del D.Lgs. 252/2005, ovvero per l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%), con l'obbligo di convertire in rendita vitalizia almeno il 40% di tale montante.

Art. 6 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e che abbiano maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, e ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi, è concessa la facoltà di richiedere in anticipo la prestazione maturata, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea. La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le modalità sopra descritte per i diversi periodi di maturazione della prestazione accumulata, è assoggettata a tassazione mediante applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella propria dichiarazione dei redditi, e assoggettando quindi la rendita temporanea a tassazione ordinaria IRPEF.

Art. 7 Novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs. 252/2005. In particolare, sono state introdotte nell'art. 11 del citato Decreto, a partire dal 1° luglio 2026, nuove tipologie di prestazioni pensionistiche che possono essere erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari in alternativa alla rendita vitalizia: la "rendita a durata definita" e i "prelievi liberamente determinabili".
Le nuove prestazioni pensionistiche complementari sono così disciplinate:

- **rendita a durata definita**: rendita erogata per un numero di anni interi pari alla vita residua attesa dell'Aderente, secondo la più recente tavola di mortalità ISTAT della popolazione residente. L'importo di ogni rata è calcolato dividendo il capitale disponibile, alla data di pagamento della rata della rendita, per il numero di rate che si prevede di erogare;
- **prelievi liberamente determinabili**: prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.

Alle prestazioni in forma di “rendita a durata definita” o di “prelievi liberamente determinabili” si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. 252/2005, ovvero applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno intero eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima 9%).

Dal 31 ottobre 2026 è prevista una nuova ed ulteriore tipologia di prestazione, denominata:

- **“erogazione frazionata del montante accumulato”**: prestazione costituita dall’erogazione rateizzata del montante accumulato per un periodo predeterminato, scelto dall’Aderente, non inferiore a cinque anni e non collegata alla vita attesa residua del beneficiario.

Alle prestazioni erogate in forma di “erogazione frazionata del montante accumulato”, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6-ter dell’art. 11 del D.Lgs. 252/2005 ovvero applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20%, ridotta di una quota dello 0,25% per ogni anno intero eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima 15%).

Art. 8. Trasferimento della posizione

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale, fermo restando l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell’anno.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci
Vai su **postevita.it** nella sezione Assistenza Clienti e compila il modulo



Chiamaci
Poste Vita **800.316.181**
(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)

Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa, 190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203
• PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v.
• Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

Posteitaliane